

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nova in appello: l'indispensabilità sussiste se serve a dare la prova

Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, sentenza del 13.5.2014

...omissis...

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., anche tenuto conto dell'eccezione sollevata dall'appellato, sebbene solo in comparsa conclusionale, essendo il profilo oggetto di rilievo d'ufficio.

Si rileva al riguardo che la sentenza del G.d.P. è stata emessa nel luglio 2010, il che determina l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 339, comma 3, cod. proc. civ. come correttamente evidenziato nell'Ordinanza n. 10774 del 24/04/2008 della Sez. 3, della Corte di Cassazione *"In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace , l'art. 27, comma primo, del d.lgs. n. 40 del 2006 - dopo aver stabilito, nel primo inciso, l'applicazione delle norme degli artt. 1 e 19, comma primo, lettera f), del suddetto d.lgs. ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo - pone, nel secondo inciso, un'eccezione a tale regola; ne consegue che il nuovo testo dell'art. 339, comma 3, cod. proc. civ., è applicabile ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati dal 3 marzo 2006 in avanti, mentre a quelli pubblicati entro il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 40 del 2006, si applica la disciplina previgente (e, pertanto, il pregresso regime di impugnazione)"*.

L'attuale formulazione dell'art.339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 2.2.2006 n.40, prevede che "le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia". Dunque la novella ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame riportati in epigrafe.

Occorre rilevare, come precisato dalla Suprema Corte, che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et

simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (sentenze 25/02/2005 n. 4079; 04/06/2001 n. 7515; 01/06/2001 n. 7448).

E però, a norma dell'art. 113 co. 2 c.p.c., sono sottratte al potere del giudice di pace di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..

La presente controversia deriva da un contratto di assicurazione, giacché l'attore in primo grado ha lamentato l'inadempimento da parte della compagnia assicuratrice all'obbligo contrattuale di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio, pertanto essa è relativa ad un contratto concluso mediante moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c. e conseguentemente è esclusa dalla regola di decisione secondo equità.

Dunque quella emessa in primo grado costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., ed è pertanto appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c..

Premessa dunque l'ammissibilità del gravame e passando all'esame del merito dell'impugnazione, con il primo motivo di appello la compagnia assicuratrice lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che l'attore in primo grado aveva contenuto la domanda complessivamente nell'importo di € 1.000,00, mentre il giudice di prime cure l'aveva accolta condannando la convenuta al pagamento dell'importo, per la sola sorte capitale, di € 1.270,00.

La doglianza è fondata.

Nell'atto di citazione in primo grado espressamente la domanda è stata contenuta cumulativamente "*nei limiti della fascia di contribuzione di € 1.000,00 del contributo unificato*". E' evidente pertanto che il giudice di pace accogliendo la domanda per l'importo complessivo di € 1.270,00 ha emesso una pronuncia *ultra petita*, violando la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c..

Del resto lo stesso appellato, costituendosi, non si è opposto all'accoglimento del primo motivo di appello.

La sentenza va dunque riformata sul punto.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea ovvero omessa valutazione delle risultanze processuali, con conseguente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare deduce la compagnia assicuratrice di essersi regolarmente costituita in primo grado, all'udienza del 14/4/2010, contestando la domanda e producendo un'attestazione rilasciata dalla società POSTEL S.P.A., appartenente al gruppo Poste Italiane, dalla quale emergeva che in data 21/05/2009, quindi due mesi prima della scadenza della polizza, la compagnia assicuratrice le aveva consegnato l'attestato di rischio relativo alla polizza intestata al Cozzolino, di tal che l'eventuale ritardo nella consegna non era imputabile ad essa compagnia.

Deve preliminarmente osservarsi che all'udienza del 14/04/2010 innanzi al giudice di pace la Axa Ass.ni s.p.a. risulta presente, come emerge dalla lettura del verbale, pur non essendo costituita in giudizio. Infatti la costituzione è avvenuta solo in data 30/04/2010, come risulta dal timbro apposto sulla comparsa di costituzione e sull'indice del fascicolo di parte dell' s.p.a. relativo al primo grado del giudizio.

Dunque l'odierna appellante in primo grado si è costituita tardivamente e precisamente nel termine di venti giorni concesso dal giudice all'udienza del 14/04/2010, dopo aver assegnato la causa a sentenza, per il deposito di note conclusive.

La costituzione dopo l'assegnazione della causa in decisione, comporta la tardività della produzione documentale allegata al fascicolo di primo grado.

Ed invero, pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "*ius singulare*" rispetto al procedimento ordinario, il relativo rito è comunque caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che, non distinguendosi all'art. 320 cod. proc. civ. tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, e risultando nella prima udienza concentrata tutta l'attività processuale delle parti (e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendosi (al quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove

non sia avvenuta alla prima udienza, fissata ai sensi del suddetto quarto comma, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. (principio affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 18498/2006, con riferimento all'art. 184 c.p.c., ma applicabile per analogia all'attuale disciplina dettata dall'art. 183 VI co. c.p.c.).

Conseguentemente i documenti prodotti dalla compagnia assicuratrice in primo grado erano inutilizzabili.

Ma a ben vedere il giudice di pace, pur rilevando la tardività della costituzione della convenuta non ha dichiarato il documento dalla stessa prodotto inutilizzabile ma semplicemente lo ha valutato irrilevante.

Posta dunque l'inutilizzabilità di quel documento in primo grado, la relativa produzione deve invece ritenersi ammissibile nel presente giudizio di appello in base alla formulazione dell'art. 345 c.p.c. *ratione temporis* applicabile al caso di specie.

Ed invero l'art. 345 c.p.c. come modificato dalla legge di riforma del 2009 (il presente giudizio è stato introdotto nel 2010 dunque prima delle modifiche introdotte all'articolo in esame dal Decreto Sviluppo del 2012), prevede l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello laddove il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado. Esclusa questa seconda evenienza, dal momento che il documento era nella disponibilità della parte sin da primo grado, deve valutarsi se ricorre la prima condizione.

In fatto deve brevemente premettersi che il _____ ha agito in primo grado lamentando che con missiva del 26/06/2009 la compagnia assicuratrice gli aveva comunicato la risoluzione del contratto senza allegare l'attestato di rischio che, sebbene successivamente sollecitato, perveniva all'istante solo in data 7/09/2009, anche se in data 27/07/2009 ne veniva rilasciato un duplicato, così impedendogli di stipulare una polizza assicurativa con altra compagnia. Concludeva pertanto chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa di tale condotta.

La compagnia assicuratrice eccepisce di avere inviato al _____ in data 21/05/2009 l'attestato in questione e produce, a sostegno di tale eccezione, una

comunicazione inviata da Postel s.p.a. nella quale si conferma che l'attestato di rischio relativo alla polizza intestata al _____ le è stato consegnato in data 21/05/2009.

Il documento in relazione al quale compiere la valutazione di indispensabilità ai fini della decisione è, appunto rappresentato dalla comunicazione inviata da Postel s.p.a.

Atteso il contenuto del documento in questione, che contiene la conferma dell'invio tempestivo da parte della compagnia assicuratrice dell'attestato di rischio di cui si discute, e tenuto conto dell'inadempimento imputato alla stessa, il giudicante ritiene positivamente superato il vaglio di indispensabilità, e pertanto ammissibile la produzione nel presente giudizio di appello del documento di cui si discute.

Ed invero, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ISVAP del 9/08/2006 n.224, le imprese sono tenute a trasmettere al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto l'attestazione sullo stato del rischio. Nel caso di specie è provato, sulla base della comunicazione inviata da Postel s.p.a., che la compagnia assicuratrice si è attivata, in data 21/05/2009, dunque quasi due mesi prima della scadenza del contratto, prevista per la data del 19/07/2009, per la trasmissione del suddetto attestato. Dunque l'omessa consegna di quel documento non le è imputabile. Del resto il contraente, recatosi presso l'Agenzia di Pompei in data 27/07/2009, ne ha ottenuto un duplicato.

L'appello va dunque accolto e la domanda di risarcimento danni proposta dal _____ rigettata.

Le spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio, sono liquidate (d'ufficio, in mancanza delle note) in riferimento allo scaglione tariffario corrispondente all'importo ritenuto dovuto e seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n° _____ emessa dal Giudice di Pace di Pompei, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) accoglie l'appello;
- b) in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado;
- c) condanna _____ al pagamento in favore dell' _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio


che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 130,00, (di cui € 65,00 per la fase studio ed € 65,00 per la fase introduttiva) , oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, se dovute, e per il presente grado in complessivi € 346,00 (di cui € 96,00 per spese, euro 125,00 per la fase studio, € 125,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione agli avv.ti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c...

Così deciso in Torre Annunziata, 9 Maggio 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Eva Federico

Il Giudice
Dott. Ssa Gabriella Ferrara

G. Ferrara



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Eva Federico